

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 27 MARZO 2012

36^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatore, avverte che è pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 7.

Propone quindi alle Commissioni riunite di accantonare gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.33, 4.41, 4.45, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54 (testo 2), 4.55, 4.56 (testo 2), 4.57, 4.58, 4.59 (testo 2), 4.61, 4.62, 4.64 (testo 2), 4.68, 4.73, 4.80, 4.81, 4.82, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.11, 4.0.12 (testo 2), 4.0.13, 4.0.16, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.26, 4.0.31, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.39 e 4.0.40. Propone anche di accantonare gli emendamenti 4.48 (testo 2) e 4.65 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Le Commissioni riunite concordano con la proposta di accantonamento e quindi i suddetti emendamenti si intendono accantonati.

Il presidente **BALDASSARRI** propone poi di sconvocare l'odierna seduta notturna delle ore 21, per consentire alla 5^a Commissione di esprimere il parere sui restanti emendamenti al decreto-legge, a partire dall'articolo 8.

Le Commissioni riunite concordano.

Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, ad eccezione delle proposte accantonate in precedenza.

Il presidente **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatore, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, ad eccezione delle proposte accantonate, sulle quali il parere rimane sospeso.

Il sottosegretario CERIANI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Si passa successivamente alle votazioni.

Ad eccezione delle proposte accantonate, le Commissioni riunite respingono con successive e distinte votazioni gli emendamenti dal 4.1 al 4.31.

Il senatore **STRADIOTTO** (*PD*) interviene chiedendo la motivazione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la 5^a Commissione ha espresso sul proprio emendamento 4.32, insistendo sulla correttezza delle coperture previste e rimarcando che l'emendamento pone l'esigenza, con riferimento a un aspetto specifico, di correggere le modalità di applicazione del patto interno di stabilità. Pertanto l'espressione di un parere contrario, presumibilmente motivato con la necessità di preservare gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto citato, rafforza l'esigenza di modificarne la disciplina in modo da renderla più equilibrata.

Il presidente della 5^a Commissione **AZZOLLINI** fa presente che l'emendamento stima maggiori oneri per 100 milioni di euro, ai quali provvedere con una riduzione delle spese rimodulabili. Quindi a suo avviso i profili di onerosità dell'emendamento sono del tutto evidenti.

Il senatore **STRADIOTTO** (*PD*), pur prendendo atto di tali puntualizzazioni, ricorda che il decreto legislativo sui premi e le sanzioni concernenti gli enti locali ha ridotto le penalizzazioni loro applicabili in caso di inosservanza del patto interno di stabilità. Tale orientamento politico-legislativo - di per sé inequivoco e che del resto è stato interpretato dagli stessi enti locali come un incentivo a non rispettare gli obiettivi finanziari previsti - trae comunque origine dalla consapevolezza che sarebbe opportuno prevedere deroghe specifiche e motivate al patto di stabilità, il cui impianto non è stato rivisto nel corso degli anni. Insiste quindi per l'accoglimento dell'emendamento.

L'emendamento 4.32, posto in votazione, risulta respinto. Successivamente sono respinti gli emendamenti dal 4.34 al 4.72, ad eccezione delle proposte accantonate.

Il senatore **STRADIOTTO** (*PD*) interviene chiedendo le ragioni del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la 5^a Commissione ha espresso sul proprio emendamento 4.74, considerando che le coperture previste si limitano a proporre una diversa ripartizione delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva sui redditi da locazione immobiliare, provvedendo a una contestuale e proporzionale riduzione del fondo di riequilibrio a favore degli enti locali. Inoltre la contrarietà espressa non tiene conto del fatto che sul precedente emendamento 4.65, di identico contenuto limitatamente al comma 12-*bis*, non è stato espresso un parere contrario e se ne è deciso l'accantonamento.

Il presidente della 5^a Commissione **AZZOLLINI** rileva che il comma 12-*ter* dell'emendamento 4.74 prevede espressamente un minor gettito per le entrate dello Stato. Sottopone quindi al senatore Stradiotto l'opportunità di una sua riformulazione.

Il senatore **STRADIOTTO** (*PD*), in accoglimento di tale invito, riformula l'emendamento 4.74, chiedendone quindi il temporaneo accantonamento (pubblicato in allegato al resoconto)

L'emendamento 4.74 (testo 2) viene accantonato.

Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti dal 4.75 al 4.95, ad eccezione delle proposte accantonate.

Il senatore **LANNUTTI** (*IdV*) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 4.96, non ritenendo motivato il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso su di esso dalla 5^a Commissione. Lamenta quindi la scarsa attenzione del Governo alle condizioni economiche delle fasce più deboli e ai diritti dei lavoratori; rimarca quindi criticamente che, con la reiezione del citato emendamento, ci si assume la responsabilità di prevedere il pagamento dell'IMU anche per i fabbricati rurali strumentali, che sono molto spesso delle semplici pertinenze rispetto alle abitazioni degli agricoltori.

L'emendamento 4.96, posto in votazione, risulta respinto. Successivamente sono respinti gli emendamenti dal 4.97 al 4.0.30, ad eccezione delle proposte precedentemente accantonate o dichiarate improponibili.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) preannuncia, a nome del senatore Stradiotto, la presentazione di un testo 2 dell'emendamento 4.0.33, già accantonato in precedenza.

Il presidente **BALDASSARRI** precisa quindi che l'accantonamento deve intendersi riferito all'emendamento 4.0.33 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Dopo la reiezione dell'emendamento 4.0.36, il senatore **STRADIOTTO** (PD) non ritiene giustificato il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso sull'emendamento 4.0.37, che intende sopperire alla riduzione delle risorse destinate al trasporto pubblico per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale, prevedendo un intervento di sostegno al settore. Poiché, per analoghe ragioni di copertura, gli è stata consentita la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 4.74, chiede se sussiste un analogo orientamento sulla proposta citata.

Il presidente della 5^a Commissione **AZZOLLINI** gli suggerisce il ritiro dell'emendamento 4.0.37 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore **STRADIOTTO** (PD) ritiene preferibile mantenerlo in votazione.

L'emendamento 4.0.37, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore **STRADIOTTO** (PD), ritira quindi il proprio emendamento 4.0.38, di contenuto analogo al precedente, riservandosi di presentare un ordine del giorno sulla stessa tematica.

Le Commissioni riunite respingono infine l'emendamento 4.0.41.

Il presidente **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatore, propone di rinviare ad altra seduta la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli dal 5 al 7, preannunciando che su di essi non vi è un orientamento a proporre l'accantonamento.

Le Commissioni riunite concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente **BALDASSARRI** avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 21, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 3184

G/3184/29/5 e 6 (già em. 4.0.38)

STRADIOTTO, CARLONI, FIORONI

Le Commissioni 5a e 6a riunite del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3184, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

impegnano il Governo ad adottare le misure necessarie a realizzare le finalità di cui all'emendamento 4.0.38.

4.48 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431".

b) al comma 9, le parole: ", ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-ter;

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo".

5-ter. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo».

4.65 (testo 2)

STRADIOTTO, DE ANGELIS

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. All'articolo 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e per i fabbricati storici, nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» con le seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7».

Conseguentemente, al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

4.74 (testo 2)

STRADIOTTO

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

Al comma 9, le parole: «,ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7».

Conseguentemente al comma 126 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

«12-ter. A decorrere dallo gennaio 2012, al fine di rafforzarne l'autonomia finanziaria e di incentivare la lotta all'evasione è attribuito a ciascun Comune il 21,6 per cento del gettito della cedolare secca sugli affitti per abitazioni censite nel territorio comunale:

1) A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, ai fini dei controlli antievasione, è fatto obbligo ai contraenti di depositare anche presso l'ufficio tributi del Comune, copia dei contratti di affitto.

2) Il minor gettito per le entrate dello Stato viene compensato con una pari riduzione del fondo di riequilibrio o perequativo previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

12-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 12-bis a 12-ter, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 12-quinquies a 12-sexies.

12-quinquies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare;

12-sexies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 12-sexies, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.».

4.0.33 (testo 2)

STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo
n. 23 del 2011 - Imposta di soggiorno)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

"1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:
 - a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;
 - b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
 - c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;
 - d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;
 - e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime

11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».